

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 697-A

Relazione orale

Relatore TUNIS

TESTO PROPOSTO DALLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

Comunicato alla Presidenza il 30 giugno 2003

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia

**d’iniziativa dei senatori TOIA, BASTIANONI, COVIELLO, BAIO
DOSSI, GAGLIONE, LIGUORI, VERALDI, FILIPPELLI,
SOLIANI e DENTAMARO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 2001

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	3
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee . . .	»	4
Disegno di legge	»	5

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASTORE)

29 gennaio 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: SANZARELLO)

12 dicembre 2001

Sul disegno di legge la Giunta esprime, per quanto di competenza, parere favorevole tenendo conto che la stessa Unione europea si accinge ad adottare disposizioni volte a rendere obbligatoria l'indicazione nelle etichette dei prodotti alimentari della presenza di allergeni o di componenti, come il glutine, che possono avere ripercussioni su soggetti particolarmente predisposti, come si evince dalla proposta di direttiva COM (2001) 433, che modifica la direttiva 2000/13/CE.

La Giunta osserva, tuttavia, che, considerando che il provvedimento in titolo introduce una normativa al tempo stesso maggiormente dettagliata e più estensiva rispetto alla normativa comunitaria in vigore, appare necessario prevederne la notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri, in conformità con la procedura prevista dall'articolo 19 della direttiva 2000/13/CE.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddette parere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, dopo la lettera *b*-bis è aggiunta la seguente:

«*b*-ter) se sono utilizzati ingredienti, aromi, additivi o coadiuvanti derivanti da cereali contenenti glutine o se dal processo di lavorazione deriva una contaminazione tale da determinare una presenza di glutine superiore a 20 milligrammi su 100 grammi di prodotto secco, sull'etichetta, alla fine dell'elenco degli ingredienti, deve essere ben visibile l'indicazione "contiene glutine"; se la presenza di glutine è inferiore a 20 milligrammi e superiore a 2 milligrammi su 100 grammi di prodotto secco, deve essere ben visibile l'indicazione "privo di glutine", seguita dall'indicazione del tipo e della quantità del componente contenente glutine; se la presenza di glutine è inferiore a 2 milligrammi su 100 grammi di prodotto secco, deve essere ben visibile l'indicazione "naturalmente privo di glutine"».

